

Notaio SILVIO VEZZI

Corso Canalgrande, 36 - Tel. 059 219050
41121 MODENA

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

sede sociale: Modena, strada delle Fornaci 20
capitale sociale: euro 63.612.236,60 versato
c.f. e n. iscrizione Registro Imprese di Modena:
00327740379

rep. 120581/19605

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci maggio duemilaundici
(10.5.2011)

alle ore 10,50, in Sassuolo, via Radici in Piano
428, presso lo stabilimento Ricchetti di Sassuo-
lo.

Avanti a me NOTAIO SILVIO VEZZI del Distretto di
Modena, sede di Modena, si è costituito il si-
gnor:

- dott. Alfonso Panzani, nato a Sassuolo (Mode-
na) il 14 aprile 1952 e domiciliato presso la
società per la carica;

comparente, della cui identità personale sono
certo, il quale, nella sua qualità di presidente
del consiglio di amministrazione, mi chiede di
redigere il verbale dell'assemblea in sede
straordinaria della:

- "GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A." con sede
in Modena, strada delle Fornaci n. 20, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Modena al n.
00327740379, codice fiscale 00327740379, capita-
le sociale euro 63.612.236,60 interamente versa-
to, soggetta a attività di direzione e coordina-
mento da parte di Fincisa s.p.a.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma
dell'art. 16 dello statuto il presidente del
consiglio di amministrazione dott. Alfonso Pan-
zani, il quale dichiara aperta la riunione.

Il presidente preliminarmente comunica che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per
questo giorno, luogo e ora in prosecuzione del-
l'assemblea in sede ordinaria in seconda convo-
cazione a norma dell'art. 12 dello statuto me-
diante avviso pubblicato sul quotidiano Italia
Oggi del 5.4.2011 pag. 34, in quanto alla prima
convocazione, indetta per 7.5.2011, stessi luogo
e ora, è mancato l'intervento della parte di ca-
pitale richiesta;

- della convocazione è stata data notizia me-
diante avviso pubblicato sui siti internet di
Borsa Italiana s.p.a. e della società;

- hanno diritto di intervenire all'assemblea gli
azionisti in possesso della certificazione rila-

Registrato MODENA


il 11-5-2011

n. 7446

Atti Pubblici

Esatte € 168,00

Serie 15



sciata ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli s.p.a.;

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 63.612.236,60 e è diviso in n. 81.834.757 azioni ordinarie, prove di valore nominale espresso;

- al fine di verificare e assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea è stato costituito un ufficio di presidenza, composto da personale di fiducia, che provvede a verificare l'identità degli intervenuti e la regolarità delle certificazioni o delle comunicazioni, attestanti la titolarità delle azioni, e delle deleghe, documenti che rimangono acquisiti agli atti della società;

- è stata riscontrata la regolarità delle deleghe ai sensi delle disposizioni vigenti;

- è stato designato, quale rappresentante cui l'avente diritto di voto può conferire la propria delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, il Notaio Tomaso Vezzi con studio in Modena, corso Canalgrande 36, e con indirizzo di posta elettronica certificata tomaso.vezzi@postacertificata.notariato.it, senza che allo stesso sia pervenuta alcuna comunicazione in proposito da parte dei soggetti legittimati;

- sulla base di tali verifiche al momento risultano intervenuti in proprio o per delega n. 7 azionisti, portatori di n. 55.279.770 azioni ordinarie, rappresentanti il 67,55% delle azioni emesse con diritto di voto, il cui elenco è a disposizione degli intervenuti presso l'ufficio di presidenza;

- a norma dell'art. 18 dello statuto l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci, che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

- l'assemblea risulta pertanto costituita regolarmente e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 15 e 18 dello statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli



azionisti.

Il presidente segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive.

Il presidente invita gli azionisti, che si trovassero in condizioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge, a farlo presente, senza che vi sia alcun intervento al riguardo.

Il presidente comunica ancora che:

- sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:

dott. Alfonso Panzani, presidente e amministratore delegato, dott. Andrea Zannoni, dott.ssa Anna Zannoni, dott. Davide De Marchi e dott. Franco Vantaggi, consiglieri;

- sono presenti i componenti del collegio sindacale:

dott. Giovanni Zanasi, presidente, dott. Gianluca Riccardi e dott. Claudio Semeghini;

- sono inoltre presenti alcuni dipendenti e consulenti della società a supporto dei lavori dell'assemblea;

- sono a disposizione degli azionisti presso l'ufficio di presidenza lo statuto e la relazione del consiglio di amministrazione relativa alle modificazioni dello statuto proposte all'assemblea;

- nella sala è in funzione un servizio di registrazione per agevolare la verbalizzazione;


- gli azionisti, che intendono allontanarsi prima di una votazione o non partecipare alla stessa, sono invitati a darne comunicazione all'ufficio di presidenza.

Il presidente dà quindi atto che:

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive e da altre informazioni a disposizione, possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2,00% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, gli azionisti seguenti:

Fincisa s.p.a., azioni n. 45.582.997, pari al 55,701% delle azioni emesse;

Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a., azioni n. 5.493.733, pari al 6,713% del-



le azioni emesse;

Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. azioni n. 3.737.629, pari al 4,567% delle azioni emesse;

Zannoni Giuseppe, azioni n. 3.000.000, pari al 3,666% delle azioni emesse;

- la società è proprietaria di n. 1.491.577 azioni proprie, pari al 1,823% delle azioni emesse;

- non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive.

Il presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno per la parte straordinaria:

modifica degli artt. 15 e 18 dello statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti.

In merito il presidente dà comunicazione della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione relativa a tale argomento, distribuita a tutti gli azionisti intervenuti.

Il presidente apre quindi la discussione.

Il presidente segnala che non è pervenuta alla società alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno per la parte straordinaria da parte degli aventi diritto.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, il presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo avere comunicato i seguenti dati aggiornati delle presenze:

n. 7 azionisti, portatori di n. 55.279.770 azioni, rappresentanti il 67,55% del capitale sociale con diritto di voto, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente;

mette ai voti per alzata di mano con prova e controprova la proposta del consiglio di amministrazione, formulata come segue:

"L'assemblea straordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a.,

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

delibera

- di prevedere che l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengano normalmente in più convocazioni, ma che il consiglio di amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di u-



in un'unica convocazione;

- di prevedere che la società non sia tenuta a designare rappresentanti, cui i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni di voto nelle assemblee sulle proposte all'ordine del giorno;

- di modificare conseguentemente gli artt. 15 e 18 dello statuto sociale secondo il testo sotto riportato:

art. 15 - nuovo comma 2 aggiunto - "La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.";

invariato il resto;

art. 18 - nuovo comma 7 aggiunto - "Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.";

invariato il resto;

- di conferire al presidente dell'assemblea tutti i poteri per adempiere a ogni formalità necessaria, affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento."

Il presidente proclama il risultato della votazione come segue:

voti favorevoli: n. 55.091.830

voti contrari: nessuno

voti astenuti: 187.940


e dichiara pertanto la deliberazione approvata a maggioranza.

Si è astenuto il socio GA Fund L Equities Novastar Value TP, azioni 187.940.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte straordinaria, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,00.

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco delle presenze, redatto dall'ufficio



di presidenza, sotto la lett. A;
- la relazione del consiglio di amministrazione illustrativa delle proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea in sede straordinaria sotto la lett. B;

- il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata a seguito delle modificazioni di cui sopra sotto la lett. C.

Io notaio ometto la lettura degli allegati per volontà espressa del comparente.

Io notaio ho letto al comparente, che lo approvava, questo atto, che consta di tre fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei pagine.

Ora di sottoscrizione: 11,00.

F.to: Panzani Alfonso

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Allegato A all'atto rep.n. 120581/19605

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
 Assemblea ordinaria
 del 10 maggio 2011 - in seconda convocazione

ELENCO PARTECIPANTI

Azionista	Numero Azioni depositate	
Fincisa S.p.A.	45.582.997	Nella persona di Loredana Panzani legale rappresentante della società
Ceramiche Ind.li di Sassuolo e Fiorano S.p.A.	5.493.733	Nella persona di Loredana Panzani per delega
Zannoni Giuseppe	3.000.000	In proprio
Dall'Orto Silvana	1.000.000	Nella persona di Giuseppe Zannoni per delega
Cuoghi Bruno	15.000	In proprio
Iotti Giuliano	100	In proprio
GA Fund L Equities Novastar Value TP	187.940	Nella persona di Marco Russo dello studio Trevisan per delega
Totale	55.279.770	

Panzani Loredana

Panzani Loredana

Allegato B all'atto rep.n. 120581/19605

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A

Sede sociale in Strada delle Fornaci , 20 - 41126 Modena

Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 00327740379

Relazione illustrativa degli amministratori di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), nonché degli artt. 72 e 92 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 Aprile 2011, è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. in Sassuolo (Modena) presso lo stabilimento Ricchetti in Via Radici in Piano 428, per il giorno 07 maggio 2011, ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 10 maggio 2011, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 15 e 18 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti.



Vi illustriamo qui di seguito le proposte del Consiglio di Amministrazione concernenti l'ordine del giorno sopra richiamato.

Parte Ordinaria

Signori Azionisti,

Per quanto riguarda il primo argomento all'ordine del giorno

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.**

vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad approvare il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31 dicembre 2010 e di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 15.542.003

Parte Straordinaria

Signori Azionisti,


Per quanto riguarda il primo e unico argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria (l' "Assemblea Straordinaria")

- 1. Modifica degli artt. 15 e 18 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti;**

si rappresenta quanto segue:

A. Motivazione delle modifiche statutarie proposte

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 ("D.lgs. n. 27/2010"), in attuazione della direttiva comunitaria 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di Società quotate ("**Direttiva**"), è imposto alla Società di verificare la conformità del proprio statuto sociale (lo "**Statuto**") alla normativa sopravvenuta e di valutare l'introduzione di quelle clausole modificative che si rendano necessarie od anche solo opportune.



Obiettivo della Direttiva è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita delle società e allo scopo suddetto riforma alcuni aspetti connessi alla partecipazione e al funzionamento dell'assemblea delle società quotate.

Si ricorda che, ai sensi di legge, le previsioni della suddetta normativa sono entrate in vigore per le assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010.

Si precisa che l'introduzione del D.lgs. n. 27/2010 dovrà essere completata con la modifica, da parte di Consob, al Regolamento Emittenti e con l'emissione di apposito Regolamento da parte del Ministero della Giustizia; pertanto potrebbe rendersi necessario adottare ulteriori modifiche statutarie che potranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione, anche successivamente all'Assemblea Straordinaria, per adeguare lo Statuto a quelle disposizioni normative obbligatorie.

Si ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 29 novembre 2011 ha già provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili introdotte rispettivamente (i) dal D.Lgs. n. 27/2010 in materia di convocazione dell'assemblea e di deliberazioni assembleari e (ii) dal D.Lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.

La presente relazione è volta pertanto ad illustrare le ulteriori proposte di modifica che si intendono apportare agli artt. 15 e 18 dello Statuto al fine di recepire le disposizioni del D.Lgs. 27/2010 in materia di rappresentante degli azionisti designato dalla Società e di unica convocazione dell'assemblea.

Nel seguito sono indicate le motivazioni delle singole modifiche proposte e il raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni, precisando che non si ritiene che esse comportino la ricorrenza del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, in capo agli azionisti che non concorrano alla loro approvazione.

1. Modifiche in attuazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27

1.1 Unica convocazione dell'Assemblea

Il D.Lgs. 27/2010 ha modificato l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che la possibilità per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di prevedere, a livello statutario, la possibilità di escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che, all'unica convocazione, si applichino le maggioranze previste (i) per la seconda convocazione in caso di assemblee ordinarie e (ii) per le convocazioni successive alla seconda in caso di assemblea straordinaria.

La previsione di *quorum* ridotti per l'unica convocazione consentirebbe alla Società una maggiore snellezza operativa, oltre ad un sensibile contenimento dei costi, che altrimenti dovrebbero essere sostenuti nel caso in cui si rendessero necessarie convocazioni successive alla prima, per il mancato raggiungimento dei *quorum*.

A tal fine, si propone di modificare l'art. 18 dello Statuto, prevedendo che l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengano normalmente in più convocazioni, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

1.2 Rappresentante degli azionisti designato dalla società

L'articolo 135-*undecies* del TUF, introdotto dal D. Lgs. 27/2010, stabilisce che le società con azioni quotate abbiano facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Al riguardo, in considerazione delle dimensioni della Società e della composizione dell'azionariato, si propone di non aderire a tale opzione, escludendo espressamente -

all'art. 15 dello Statuto - la facoltà della Società di designare rappresentanti a cui poter conferire una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

B. Confronto della nuova formulazione proposta degli articoli dello statuto con il testo vigente

Signori Azionisti,

alla luce delle motivazioni sopra esposte, siete invitati ad approvare le modifiche proposte allo Statuto della Gruppo Ceramiche Ricchetti in riferimento agli articoli 15 e 18, nel testo appresso riportato unitamente a quello vigente.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Art. 15</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può</p>	<p>Art. 15</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può</p>

<p>avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.</p>	<p>avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.</p>
<p>Art. 18</p> <p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.</p> <p>Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>Art. 18</p> <p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.</p> <p>Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.</p>



L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.



L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.





S Antonino di Casalgrande, li 18 aprile 2011.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amm.re Delegato

Alfonso Ranzi



Allegato C all'atto rep.n. 120581/19605

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

Art. 2

La società ha per oggetto la produzione e il commercio, in proprio e per conto di terzi, di materiali ceramici e greificati, da rivestimento e da pavimentazione, di prodotti e apparecchi igienici e sanitari e di materiali per l'edilizia in genere e l'esecuzione di lavorazioni.

La società può esercitare qualsiasi impresa industriale e commerciale, avente carattere affine alla precedente e atta a agevolarne o a svilupparne l'esercizio, e in particolare può procedere all'approntamento di impianti e processi produttivi di materiali ceramici in Italia e all'estero, nonchè alla prestazione di consulenze e servizi relativi ad impianti e processi produttivi di materiali ceramici.

La società può assumere o cedere in affitto aziende e rami di azienda.

La società può assumere rappresentanze e svolgere la funzione di commissionaria di altre società, che producono materiali per l'edilizia in genere.

La società può acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili, e compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può esercitare, non nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa vigente, le attività finanziarie di cui all'art. 106 comma 1 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, ed in particolare può assumere partecipazioni, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società può rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali, inerenti all'attività sociale, il tutto sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La società ha sede legale in Modena.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Modena, purchè nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può i-



stituire e sopprimere con l'osservanza delle disposizioni di legge stabilimenti, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2437, comma 2 lett. e) C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 63.612.236,60 (sessantatremilioneiseicentododicimiladucentotrentaseivirgolasessanta) rappresentato da n. 81.834.757 (ottantuno-milioniottocentrentaquattromilasettecentocinquantasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

Art. 7

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.

Art. 8

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile.

In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora questo non venga nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

La società può emettere obbligazioni convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

L'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo art. 18 può modificare le condizioni del prestito obbligazionario, ivi compresa la facoltà di conversione, fissandone

le condizioni.

Art. 9

La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci o terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche mediante l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e titolari del diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci e titolari del diritto di voto.

Art. 11

Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 12

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con avviso, pubblicato nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge.

L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale.

L'assemblea, se i titolari del diritto di voto intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

La pubblicazione dell'avviso di convocazione non è necessaria, quando sia presente o rappresentato nell'assemblea tutto il capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, non presenti, dovranno



essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

Art. 14

Il diritto d'intervento all'assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 15

Ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.

Art. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice-presidente.

Mancando anche questo, l'assemblea è presieduta da un amministratore o, in mancanza, da altro intervenuto, designato a maggioranza semplice dai titolari del diritto di voto presenti o rappresentati.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, occorrendo, di due scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci intervenuti di partecipare all'adunanza, constata se questa sia regolarmente costituita e dirige e regola la discussione.

Art. 17

I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da notaio a norma dell'art. 2375 c.c.

vengono redatti, senza ritardo, dal segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se eletti, dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale da ciascuno rappresentato; deve dare inoltre menzione delle modalità e dei risultati delle votazioni, dell'identità dei votanti con la precisazione se essi abbiano espresso voto favorevole o contrario, ovvero si siano astenuti nonché, su richiesta dei soci interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei titolari del diritto di voto rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale, contenente le deliberazioni prese e le dichiarazioni dei titolari del diritto di voto, che ne abbiano richiesto la verbalizzazione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.

Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favo-

revoles di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Art. 19

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberazioni previste dall'art. 2364 c.c.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20

Le votazioni si effettuano in modo palese o, quando il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da tanti soci, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, per appello nominale, tenuto sempre conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili.

L'assemblea all'atto della nomina determina anche il compenso annuo da corrispondere eventualmente agli amministratori.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, anche unitamente ad altri, siano titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella

in proposito stabilita per la società con regolamento della Consob.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare una certificazione della titolarità della relativa quota di partecipazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, contenente un numero massimo di 15 candidati, contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista; unitamente alla lista dovranno essere depositate le dichiarazioni dei candidati con cui essi illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali, accettano l'eventuale nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il/i candidato/i, indicato/i al numero uno di ciascuna lista e al numero due, se la lista contiene più di sette candidati, deve/devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate in mercati regolamentati italiani da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

La lista, per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.


Determinato da parte dell'assemblea il numero di amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue, tenuto conto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista:

a) se il numero degli amministratori da eleggere non è superiore a sette:

a.1.) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato quella che è risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno;

a.2.) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi, sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere;

b) se il numero degli amministratori da eleggere è superiore a sette:



b.1.) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il primo;

b.2.) dalla lista, che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata, ammessa alla votazione o votata una sola lista, tutti gli amministratori sono eletti nell'ambito di tale lista. In caso non sia presentata, ammessa alla votazione o votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di voto di lista, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione.

Allo stesso modo l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori eventualmente ancora mancanti dopo che sia stato espletato il procedimento del voto per liste.

Si considerano in ogni caso come non presentate le liste, che non abbiano conseguito un numero di voti corrispondente almeno alla metà del numero di azioni richiesto per la loro presentazione.

In caso di cessazione dall'incarico per qualunque motivo, riguardante almeno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione deve ritenersi anticipatamente scaduto e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. In tal caso, la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui l'organo amministrativo verrà ricostituito a seguito della nomina assembleare e dell'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori eletti.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero

Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Art. 22

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e eventualmente uno o più vice-presidenti, salvo il caso in cui a tali nomine abbia già provveduto l'assemblea.

In qualunque caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente e, mancando anche questo, dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione stabilisce in quale modo debba essere ripartito fra i consiglieri il compenso eventualmente determinato dall'assemblea a favore del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non consigliere, che può essere un dipendente della società.


Art. 23

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, ogni qualvolta lo reputino opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al suo presidente, è altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti siano identificabili, siano in grado di seguire la discussione e prendere la parola, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. In tal caso la riunione verrà considerata validamente tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale, da riportarsi nei libri sociali.

Art. 24



La convocazione è fatta con lettera raccomandata o con telegramma, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno quarantotto ore di anticipo sulla data fissata. Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci.

Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

Art. 25

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta oggetto di deliberazione si considera respinta. Il voto non può mai essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale redatto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.

Art. 26

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

Art. 27

Oltre a quelle previste dalle vigenti disposizioni, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, le seguenti competenze:

- a) delibera di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, comma 5, C.C.;
- b) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Ciascuno di essi ha inoltre il potere di rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche in sede di cassazione e revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad Amministratori, Direttori e Procuratori, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.

Art. 28

Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri e i compensi.


Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.

Delle decisioni assunte e degli atti posti in essere dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, sia tecnici che amministrativi che commerciali, determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.

Il consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente della società preposto alla redazione dei documenti contabili societari cui saranno conferiti i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento e per qualunque causa e, in caso di revoca o



decadenza, deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Il dirigente preposto deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per chi svolge funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità in materia di amministrazione, finanza e controllo, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29

La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dall'articolo 21.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, corredate, oltre che della documentazione prevista da disposizioni di legge o regolamentari, dell'elenco, sottoscritto dai candidati, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi presso altre società o enti, contenente l'attestazione che l'assunzione della carica non contrasta con disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. I nominativi dei candidati, contrassegnati da un numero progressivo distinto per sindaci effettivi o supplenti, sono comunque non superiori a cinque.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

c) In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

d) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato risultato eletto nella lista di cui al precedente punto b).

e) Qualora venga presentata, ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista e la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista.

f) In caso non sia presentata, ammessa alla votazione e votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente senza vincolo di voto di lista.

g) L'assemblea provvede, altresì senza vincolo di voto di lista, alla nomina dei componenti dell'organo di controllo eventualmente occorrenti per il suo completamento, dopo che sia stato espletato il procedimento del voto di lista.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente nominato dalla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco eletto dalla lista di cui alla lettera b) del comma precedente; ove la nomina dell'organo di controllo sia avvenuta sulla base di un'unica lista presentata o in assenza di liste, il subentro avverrà a norma dell'art. 2401 C.C..

L'assemblea procederà quindi alla nomina dei



sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio secondo le seguenti modalità:

a) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuta sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'assemblea, con voto a maggioranza relativa, li sostituisce scegliendoli tra i candidati indicati nella lista di cui faceva\facevano parte il\i sindaco\i da sostituire;

b) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuto sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista;

c) ove la nomina del Collegio sia avvenuta sulla base di una sola lista validamente votata, ovvero in sua assenza, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista.

Qualora, pur a seguito dell'esperimento delle procedure di voto di cui sopra, ovvero non sia possibile per qualunque causa procedere all'esperimento di tali procedure, l'assemblea procederà alle nomine per l'integrazione del Collegio senza vincolo di voto di lista.

Art. 30

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con avviso spedito, a cura del Presidente del Collegio, almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.

Il Collegio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto per ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio\video colle-



gati o anche solo audiocollegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede e parità di trattamento tra i componenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Gli amministratori riferiscono verbalmente in occasioni di apposite riunioni, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle riunioni del collegio sindacale oppure mediante invio di relazione scritta. Di quanto riferito dagli amministratori si farà constare nel libro previsto dall'art. 2421, n. 5) del codice civile.

TITOLO VI

DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31

La revisione legale dei conti è esercitata da Società di Revisione, avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico, nonché la determinazione del compenso sono di competenza dell'assemblea.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 32

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento da accantonare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene destinato secondo quanto delibererà l'assemblea volta per volta.

Art. 33

La società potrà altresì distribuire acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile.

Il pagamento dei dividendi e degli acconti sui medesimi viene effettuato nei termini e presso le casse designate dall'Organo Amministrativo.

I dividendi e gli acconti sui medesimi non riscossi entro cinque anni dal giorno fissato per il pagamento si prescrivono a favore della società e vengono assegnati alle riserve.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri

Art. 35

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori e la società o gli eredi del socio e la società, è competente il Foro di Modena.

Art. 36

Per tutto quanto non è altrimenti disposto da questo statuto si applicano le norme di legge in vigore.

F.to: Panzani Alfonso

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Copia conforme all'originale su trenta pagine.

Modena, li 11 maggio 1914.

The image shows a large, flowing handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO' at the top and 'SILVIO VEZZI' at the bottom, with 'MODENA' in the center. The seal is partially obscured by the signature.